

**CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE
DELL'AVVOCATO**

stipulata tra la Spettabile

**ASSOCIAZIONE SINDACALE AVVOCATI
Di Bologna e dell'Emilia e Romagna
Via Garibaldi, 7 – 40124 Bologna**

e la Spettabile

**AIG Europe Limited
Via Della Chiusa, 2
20123 Milano**



AIG Europe Limited Rapresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano in 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479



**POLIZZA - CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE E GENERALE DELL'AVVOCATO**

N° IFL0001993

Stipulata fra

L'ASSOCIAZIONE SINDACALE AVVOCATI di Bologna e dell'Emilia e Romagna
Via Garibaldi, 7 - 40124 Bologna

di seguito denominata **Contraente**

e **AIG Europe Limited**
Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano

di seguito denominata **Compagnia**

per l'assicurazione, a favore degli Associati che ne faranno richiesta secondo le modalità entro precisate, dei seguenti rischi:

- 1) RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
- 2) RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Assicurato: ogni e ciascun Avvocato che avrà aderito alla polizza convenzione.

DURATA DEL CONTRATTO:

anni UNO, con effetto dalle ore 24 del 31 Marzo 2014 e scadenza alle ore 24 del 31 Marzo di ogni anno.

**LA PRESENTE POLIZZA CONVENZIONE È RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE
CONTRAENTE; È DATA FACOLTÀ DI ADESIONE ANCHE AI NON ISCRITTI AL SINDACATO, PURCHÉ
NEL RISPETTO DEL DISPOSTO DELLE SPECIFICHE CLAUSOLE**



DEFINIZIONI

Di comune accordo le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il seguente significato:

- Assicurato:** *La persona fisica e/o giuridica che aderisce alla presente polizza/convenzione e che svolga l'attività professionale di seguito definita.*
- Assicurazione:** *Il contratto di assicurazione/convenzione;*
- Attività professionale:** *Le attività che possono essere svolte dall'esercente legalmente la professione forense, quale definite e regolamentate dalle disposizioni di leggi, norme nazionali, comunitarie, internazionali e/o regolamenti attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni e comunque rientranti nell'ambito dell'applicazione delle relative tariffe professionali e/o giudiziarie.
Rientrano in questa fattispecie, anche le attività svolte dai praticanti, regolarmente iscritti nel registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza e nei limiti previsti dalle citate leggi e/o regolamenti tutti.*
- Certificato di Assicurazione:** *Il documento emesso dalla Compagnia assicuratrice che attesta l'inserimento in garanzia di ciascun Assicurato e contenente tutte le specifiche di garanzia.*
- Compagnia:** *La Società assicuratrice che ha assunto il rischio, più semplicemente chiamata anche Società.*
- Contraente:** *Il soggetto che stipula la presente polizza/convenzione in nome e per conto degli Assicurati.*
- Giorni:** *Ogni qualvolta un articolo indichi un numero di giorni, ai fini del loro conteggio questi si dovranno intendere come giorni lavorativi, sabato e festivi esclusi.*
- Danni:** *morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati;*
- Introiti:** *ammontare dei compensi professionali al netto di IVA e Cassa Previdenza relativi all'esercizio precedente il periodo in cui ha effetto l'Assicurazione.*
- Mediazione e conciliazione** *L'attività svolta in ottemperanza alla normativa D.M n.180/2010 nell'ambito di Organismi di Mediazione pubblici e/o privati ed abbia ottenuto la necessaria autorizzazione*
- Perdita patrimoniale:** *ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone;*
- Richiesta di risarcimento:** *qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l'assicurazione;*
- Sinistro :** *il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale;*

SEZIONE A) CONDIZIONI GENERALI *(valide per tutte le sezioni)*

Art. A1) - Periodo di assicurazione.

Per i casi in cui la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende nella durata di un anno (annualità assicurativa), più l'eventuale frazione di anno che precede o segue un'annualità intera.

Art. A2) – Dichiarazioni dell'Assicurato – Aggravamenti del rischio.

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto nel modulo di adesione (e relativi allegati) recante la data citata in Specifica, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso alla *Compagnia*, e si applicano le disposizioni dell'art.1898 del Codice Civile.

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del *Certificato di Assicurazione* o durante il corso dello stesso, così come l'omissione da parte dell'Assicurato stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della *Compagnia*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso – aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso -.

Art. A3) – Casi di cessazione dell'assicurazione.

Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'Assicurato, l'Assicurazione cessa automaticamente, *con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva all'evento, fatto salvo quanto previsto al successivo art.B3).*

Art. A4) – Coesistenza di altre assicurazioni.

Qualora il singolo Assicurato, avendo già una precedente polizza di responsabilità civile professionale o generale, intenda ugualmente aderire avvalendosi dello sconto previsto al successivo art.B5), la presente polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima polizza ed a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie previste dalla prima polizza.

Pertanto in caso di inoperatività della prima polizza a causa di un mancato pagamento del premio la citata franchigia rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Art. A5) – Rischi esclusi.

Sono esclusi i danni e le responsabilità che si verificano o insorgano in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare;
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'*Attività professionale*.

Ciò purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.

Art. A6) – Limiti di indennizzo, scoperti, spese.

L'Assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle Condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza massima complessiva del limite di indennizzo fissato in Specifica e previa deduzione, per ciascun danno, dello scoperto ivi precisato.



Sono inoltre a carico della *Compagnia*, previo suo consenso scritto, le spese sostenute da parte dell'*Assicurato* per resistere alle richieste di risarcimento o alle azioni promosse contro l'*Assicurato* stesso, nei limiti previsti dall'art.1917 del Codice Civile.

Restano in ogni caso salve le ipotesi precisate al successivo art.C7).

Per ogni altro onere si applica il disposto dell'art.1917, terzo comma, del Codice Civile.

Art. A7) – Foro competente.

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di appartenenza di ciascun *Assicurato*.

Art. A8) – Diritto di surrogazione.

La *Compagnia* è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'*Assicurato*.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.C.2), fatta salva diversa autorizzazione dell'*Assicurato* stesso.

Art. A9) – Estensione territoriale – Norme di legge – Interpretazione del contratto.

La garanzia della presente polizza si intende estesa all'*Attività professionale* svolta nel mondo intero, con esclusione degli U.S.A. e Canada.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge Italiane.



AIG Europe Limited Rapresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano in 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

SEZIONE B) CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE

Art. B1) - Adesioni.

L'Avvocato interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza convenzione trasmetterà al Broker del contratto, tramite lettera raccomandata e/o fax e/o altro mezzo a data certa, una comunicazione di adesione su apposito modulo.

Art. B2) - Certificati - loro decorrenza e durata.

La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle ore 24, della data indicata sulla comunicazione di adesione e per la durata di anni uno, più la frazione di anno necessaria per far coincidere la scadenza del certificato a quella della Convenzione, fissata convenzionalmente al 31 Marzo di ciascun anno.

Qualora il rateo sia inferiore a 6 (sei) mesi, il premio alla firma sarà di un anno più il rateo stesso.

Nel caso in cui l'assicurato abbia ricevuto richieste di risarcimento in ordine a sinistri accaduti prima della stipulazione del contratto o sia a conoscenza di elementi che possano dare luogo a richieste di risarcimento, la prima attivazione di copertura, così come il rinnovo negli anni successivi, non avverrà in modo automatico, in tali ipotesi l'assicurato è tenuto pertanto a specificare dettagliatamente nella scheda di adesione e inviare tutta la documentazione necessaria. La garanzia assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 della data di ricevimento della comunicazione scritta di copertura della Compagnia.

Limitatamente alle comunicazioni di adesione per cui si richiede l'attivazione della garanzia aggiuntiva **B) attività di amministratore e sindaco**, di cui all'Art. C3) – Garanzie Speciali della sezione C) della polizza, la garanzia assicurativa decorrerà con effetto dalle ore 24 della data di ricevimento della comunicazione scritta di copertura della Compagnia.

A riprova di ciò la *Compagnia* emetterà in tre esemplari un regolare certificato, il quale avrà la durata di anni uno, più la frazione di anno di cui sopra, anche se nel frattempo, per qualunque ragione, la presente polizza convenzione venisse a cessare.

Il Certificato conterrà una specifica con i dati relativi e l'indicazione del premio da pagare nei successivi trenta giorni.

In mancanza di disdetta alla presente polizza convenzione data dalla Contraente o dalla Compagnia con lettera raccomandata inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, e fatto salvo quanto indicato nel II capoverso del presente articolo –esistenza di sinistri- il Certificato di Assicurazione risulterà prorogato per un ulteriore anno e così via successivamente, fermo quanto previsto al successivo art.B7);

Se l'Assicurato non paga il premio dell'annualità successiva, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo quanto previsto all'art.1901 C.C.

Art. B3) - Inizio e termine della garanzia.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e/o Suoi aventi causa e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa.

È diritto dell'Assicurato e/o dei Suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell'attività, richiedere alla Società, la proroga della garanzia per le richieste di danno pervenute all'Assicurato stesso e da questi denunciate alla Società nei successivi otto anni, semprechè esse si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:

- a) per i primi tre anni previo pagamento di un importo pari al 125% di un'intera annualità di premio;
- b) per i successivi cinque anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di premio;
- c) se la Compagnia non dovesse accettare il rinnovo della copertura per qualsiasi motivo, l'Assicurato e/o i Suoi aventi causa avrà diritto di continuare ad avvalersi dell'Assicurazione in relazione alle richieste di risarcimento per danni risarcibili a termini di polizza conseguenti a fatti anteriori alla data di cessazione della copertura e denunciati alla Compagnia entro 12 mesi dalla scadenza della copertura stessa. La presente estensione di garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui l'Assicurato dovesse stipulare analoga copertura con altra società di assicurazione.

Con riferimento ai punti a), b) e c) di cui sopra si conviene che:

- 1) la garanzia non sarà operante nei casi previsti al successivo art.B7) "Recesso in caso di sinistro", nonché in caso di sospensione o radiazione dall'Albo Professionale;
- 2) il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Compagnia, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati nei suddetti periodi di assicurazione.

Art. B4) - Limiti di indennizzo e scoperti.

La normativa e i premi stabiliti nella presente convenzione prevedono:

- 1) un limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo di € 1.000.000,00, oppure di € 2.000.000,00 oppure di € 3.000.000,00 a scelta del singolo Assicurato, come precisato sulla rispettiva comunicazione di adesione e sul relativo Certificato di Assicurazione, per tutte le garanzie previste dalla sezione C) Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Professionale;
- 2) un limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00 per quanto previsto dalle garanzie della sezione D) Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Generale;
- 3) per ogni e qualsiasi sinistro indennizzabile a termini della presente Convenzione inerente alle garanzie previste garanzie della sezione C) “Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Professionale; rimarrà a carico del singolo Assicurato uno scoperto del 10% col minimo di € 500,00 e col massimo di € 5.000,00;
- 4) per ogni e qualsiasi sinistro indennizzabile a termini della presente Convenzione inerente alle garanzie previste garanzie della sezione D) “Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Generale”; rimarrà a carico del singolo Assicurato una franchigia fissa di € 250,00 per danni a cose e € 2.500,00 per persona per danni non soggetti a rivalsa INAIL.

In caso di esaurimento del massimale nel corso dell'anno assicurativo per effetto di uno o più sinistri indennizzabili a termini di polizza, è facoltà dell'Assicuratore, su richiesta dell'Assicurato, di concedere il reintegro del massimale assicurativo nel valore originario, previo versamento di un'intera annualità di premio maggiorata del 25%.

Nel caso in cui, a seguito di un unico evento, vengano effettuate più richieste di risarcimento a carico di più Associati assicurati con la presente Convenzione, tutte le richieste verranno considerate facenti parte di un singolo sinistro, e pertanto il massimo esborso a carico della *Compagnia* in nessun caso potrà eccedere il massimale più alto previsto per un singolo Assicurato.

Art. B5) - Premio annuo.

Il premio, per ciascun Certificato di Assicurazione, sarà pagabile annualmente e verrà calcolato in funzione del limite di indennizzo scelto da ciascun Assicurato, in relazione a quanto indicato nelle seguenti due tabelle **semprechè gli introiti complessivi per ogni singolo assicurando non siano superiori a € 1.000.000,00** nell'anno precedente l'adesione.

Art. B6) - Studi Associati.

È in facoltà di più Avvocati, costituiti fra loro in Associazione Professionale, di ottenere un unico *Certificato di Assicurazione* intestato allo Studio Associato, con un unico massimale, valido per singolo sinistro, singolo Assicurato ed anno assicurativo complessivamente per tutti gli assicurati e con un premio pari ad un premio intero, così come indicato al precedente articolo, assommato a tanti mezzi premi moltiplicati per il numero degli associati assicurati, meno uno.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma la *Compagnia* emetterà un unico *Certificato di Assicurazione* riportante i nomi dei singoli Assicurati per i quali la garanzia viene prestata.

Art. B7) - Recesso in caso di sinistro.

In caso di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di disdettare il Certificato di Assicurazione relativo al singolo Assicurato che ha presentato la denuncia, purché con un preavviso di 30 (trenta) Giorni e previa comunicazione scritta inviata all'Associazione.

La *Compagnia* e la *Contraente* hanno inoltre la facoltà, fino al sessantesimo giorno da ogni denuncia di sinistro, di disdettare l'intera convenzione con un preavviso di 120 (centoventi) Giorni, purché l'ammontare liquidato od obiettivamente liquidabile del totale dei danni che hanno dato luogo alla volontà di recesso superi il totale montepremi annuale dell'intera convenzione.

In caso di recesso della *Compagnia* dall'intera convenzione, il certificato relativo al singolo Assicurato cesserà di avere effetto alla sua naturale scadenza.

Art. B8) - Contraenza e premio.

La *Contraente* stipula la presente polizza convenzione per conto dei singoli Associati alla *Contraente* e su incarico degli stessi.

Art. B9) - Variazioni, comunicazioni.

Ogni variazione o modificazione della presente polizza/convenzione dovrà risultare da atto sottoscritto dalla *Contraente* e dalla *Compagnia*.



Tutte le comunicazioni della *Contraente* e/o dell'*Assicurato* devono essere fatte con lettera raccomandata, fax e/o altro mezzo a data certa all'indirizzo della *Compagnia* e/o del Broker; così come ogni comunicazione della *Compagnia* deve essere fatta con lettera raccomandata fax e/o altro mezzo a data certa all'indirizzo della *Contraente* e del Broker.

Art. B10) Durata della convenzione - proroga.

La presente polizza è stipulata per una durata di anni UNO con effetto dalle ore 24:00 del 31 marzo 2014 e scadenza alle ore 24 del 31 marzo di ogni anno.

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata con a.r. spedita almeno 30 (trenta) *Giorni* prima della scadenza di cui sopra, essa dovrà intendersi prorogata per un ulteriore anno e così di seguito.

Art. B11) Delega.

La *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker Teikos Srl - Bologna.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente *Assicurazione* saranno svolti per conto della *Contraente* dal Broker il quale tratterà con la *Compagnia*.



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano in 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

SEZIONE C)
CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. C1) - Oggetto dell'assicurazione.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione di un fatto commesso nell'esercizio dell'*Attività professionale* connessa con la Sua qualità di Avvocato o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza, salve le esclusioni espressamente previste alle ipotesi di "Garanzie Speciali" di cui al successivo art.C3).

Art. C2) - Rischi aggiuntivi (da ritenersi sempre operanti).

- a) **Dipendenti o collaboratori:** l'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* per fatto anche doloso commesso da persone che sono o furono associati di diritto o di fatto, contitolari, praticanti, collaboratori anche occasionali, società di servizi, sostituti d'udienza, procuratori delegati, ecc., impiegati, od apprendisti dell'*Assicurato*, anche se suoi congiunti.
- b) **Perdita di documenti:** qualora nel corso del periodo di validità dell'*Assicurazione* si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati all'art.A5) delle Condizioni Generali) di documenti di proprietà dell'*Assicurato* ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da talune delle persone sopra menzionate, la garanzia comprende:
 - 1) la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* a seguito di detti eventi, fino ad un massimale di € 250.000,00;
 - 2) il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei documenti di terzi andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dalla *Compagnia* e dall'*Assicurato* di comune accordo. Ai fini di questa specifica garanzia, per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'*Attività professionale* anzidetta, con inclusione dei titoli ed effetti al portatore, fino ad una concorrenza massima di € 250.000,00.
- c) **Ingiuria e diffamazione:** la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* a cagione di ingiuria o diffamazione commesse dall'*Assicurato* o da taluna delle persone sopra menzionate, nell'esercizio dell'*Attività professionale*.
- d) La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* relativamente ad attività di tutore o protutore di minori od interdetti e amministratore di sostegno; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato.
- e) **Mediazione e conciliazione:** l'*Assicurazione* vale anche per l'attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D. Lgs 28/10, dal DM 180/10, Decreto del 24.07.06, D. Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.

Art. C3) - Garanzie speciali (valide solo se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio).

GARANZIA AGGIUNTIVA A) (funzioni pubbliche).

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
- 2) all'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace o di altra Magistratura Onoraria legalmente prevista, limitatamente alle responsabilità che competono all'*Assicurato* in base alle leggi vigenti;
- 3) all'attività di componente le Commissioni Tributarie, ai sensi delle vigenti leggi.

GARANZIA AGGIUNTIVA B) (attività di amministratore e sindaco).

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'attività svolta dall'*Assicurato*, quale componente di Consigli di Amministrazione di Società, limitatamente alla responsabilità a lui derivante nella sua qualità di Avvocato, nell'espletamento del mandato ricevuto e non già per la responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
- 2) all'attività svolta da parte dell'*Assicurato* nella qualità di Sindaco effettivo o supplente di Società di capitali o Enti, e di Revisore dei conti in Enti Pubblici, per quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.

La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.

L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco in Aziende che siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di sindaco presso Istituti Bancari e/o Finanziari, Società Calcistiche e Società quotate in borsa.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino al limite del massimale indicato in polizza con l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato con scoperto 10% minimo € 3.000,00 e massimo € 15.000 per sinistro.

La Compagnia risponde solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato e agli altri soggetti sopra indicati, esclusa qualsiasi responsabilità di natura solidale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla polizza.

GARANZIA AGGIUNTIVA C) (attività fiscale, tributaria e di revisione).

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

- 1) all'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari. La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
- 2) all'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. C4) - Esclusioni.

L'Assicurazione non vale:

- a) per la responsabilità derivante da attività diverse da quella professionale anzidetta; fatta eccezione per l'attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'Attività professionale stessa, nonchè quanto previsto dal precedente articolo;
- b) per le richieste di risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- c) ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 C.C., all'atto della prima adesione, l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto, e di non essere a conoscenza di atti o fatti relativi allo svolgimento della propria Attività professionale, dai quali possano derivare richieste di risarcimento a termini di polizza.
- d) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/03/1965, n.136).
- e) per i sinistri attribuibili, o che comunque coinvolgano o siano connessi alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:

1. operazioni sul capitale
2. finanziamenti
3. ricapitalizzazioni
4. liquidazioni o vendite di beni
5. azioni o quote societarie in genere

o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.

La presente clausola esclude l'attività di gestione di Polizze Assicurative e la mera consulenza finanziaria connessa a quanto indicato nei punti 1 usque 5; si intende altresì escludere l'attività di raccolta del capitale e/o di finanziamenti e l'utilizzo del capitale raccolto o conferito dal cliente.

- f) per i sinistri attribuibili o riferiti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
 1. disponibilità di fondi
 2. proprietà immobiliari o personali
 3. beni e/o merci
 4. qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

- g) per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da azioni legali e/o ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non

- è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'*Attività professionale* assicurata effettuata dall'*Assicurato* per i succitati enti pubblici e/o privati;
- h) per qualsiasi perdita patrimoniale in relazione a richieste di risarcimento avanzate contro l'*Assicurato*:
 - 1. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
 - 2. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
 - i) per qualsiasi sinistro riconducibile ad una:
 - i. penalità contrattuale in genere direttamente assunta dall'assicurato verso i propri clienti.
 - ii. Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
 - iii. Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte all'Assicurato.
 - j) per qualsiasi sinistro conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
 - k) per qualsiasi Richiesta di risarcimento attribuibile al dolo dell'Assicurato
 - l) per qualsiasi sinistro conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;

Art. C5) - Denuncia dei sinistri.

L'*Assicurato* è tenuto entro i 7 (sette) *Giorni* successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- a) a sottoporre alla *Compagnia* ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
- b) a dar notizia per iscritto alla *Compagnia* di ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'*Assicurato* una responsabilità civile professionale; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.

In caso di tardiva comunicazione resterà a carico dell'*Assicurato* ogni maggior onere sofferto dalla *Compagnia*, derivante dal ritardo.

L'*Assicurato* è inoltre tenuto a rendere, a richiesta della *Compagnia*, tutte le informazioni e l'assistenza del caso, precisandosi comunque che la eventuale involontaria incompletezza nella stesura della denuncia non inficerà il diritto al risarcimento.

Senza il previo consenso scritto della *Compagnia*, l'*Assicurato* non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere spese a riguardo. Parimenti, senza previo consenso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* non potrà pagare risarcimenti a terzi.

L'*Assicurato* ha altresì la facoltà di respingere a proprio titolo e responsabilità le pretese del terzo, quand'anche la *Compagnia* od il Lodo Arbitrale di cui al successivo articolo siano di parere contrario, in tale ipotesi la *Compagnia* metterà a disposizione dell'*Assicurato* la somma che avrebbe liquidato al terzo danneggiato in sede di transazione, ottenendo dall'*Assicurato* manleva per ogni altro ulteriore onere od impegno.

Art. C6) - Obblighi delle Parti in caso di denuncia di danno - arbitrato.

Ricevuta la denuncia di cui al precedente articolo, la *Compagnia* ha l'obbligo di esaminare e definire tempestivamente la vertenza del danno, provvedendo alla liquidazione del terzo danneggiato entro e non oltre i 30 (trenta) *Giorni* successivi al ricevimento di richiesta in tal senso da parte dell'*Assicurato*.

Detta offerta di risarcimento, da inviarsi in copia per conoscenza all'*Assicurato*, dovrà essere accompagnata da assegno circolare di importo corrispondente, con l'avvertimento alla parte danneggiata che detta somma potrà essere anche trattenuta a titolo di acconto sul preteso maggior dovuto, a condizione che di ciò sia data espressa comunicazione a mezzo raccomandata a.r. alla *Compagnia*, entro e non oltre 10 (dieci) *Giorni* dal ricevimento dell'offerta.

Qualora la *Compagnia* ritenga che il fatto commesso dall'*Assicurato* non rientri fra gli eventi coperti dalla presente polizza, essa dovrà darne avviso all'*Assicurato* entro e non oltre 8 (otto) *Giorni* dal ricevimento della relativa denuncia.

Ogni qualvolta si verifichi una divergenza fra *Assicurato* e *Compagnia* sull'operatività delle garanzie di polizza, l'*Assicurato* avrà la facoltà di rimetterne il giudizio ad un Collegio Arbitrale, che avrà la propria sede presso lo studio dell'*Assicurato* e sarà composto da tre arbitri scelti fra gli Avvocati in esercizio sul territorio nazionale, con almeno tre anni di anzianità.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro ed il terzo sarà nominato dai due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Segretario del Consiglio Direttivo della Contraente o dal Vice-Segretario, qualora il Segretario stesso sia parte in causa. Potrà partecipare alle sedute del collegio arbitrale anche il Broker del contratto, senza però diritto di voto.

Il collegio arbitrale avrà il diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni ed audizioni di testi e deciderà a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. Le sue decisioni saranno obbligatorie per le Parti, anche se uno degli arbitri si rifiuta di sottoscrivere il relativo verbale.

Ciascuna delle Parti risponderà delle spettanze dell'arbitro di propria nomina e della metà di quella del terzo arbitro.



Ferme le norme che regolano la presente polizza, la *Compagnia* risponderà del danno anche qualora il lodo arbitrale abbia determinato l'infondatezza delle pretese del terzo, ma intervenga successivamente una sentenza a sancire la responsabilità professionale dell'*Assicurato*.

Resta comunque espressamente fatto salvo il diritto dell'*Assicurato* di chiamare in causa la *Compagnia* in qualsiasi momento, anche in corso di arbitrato, in caso di iniziativa giudiziaria del danneggiato.

Art. C7) - Nomina del difensore ed altre facoltà.

In ogni ipotesi di vertenza giudiziaria l'*Assicurato* ha la facoltà di indicare, entro 8 (otto) *Giorni*, alla *Compagnia* il nominativo dei legali e/o periti di propria fiducia nella gestione del giudizio stesso.

La *Compagnia*, se espressamente richiesta dall'*Assicurato*, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo stragiudiziale, che in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.

Art. C8) – Vincolo di solidarietà.

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, la *Compagnia* risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull'*Assicurato* in virtù del vincolo di solidarietà. **(la presente può essere abrogata a richiesta e con pagamento del relativo premio. In tal caso, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.)**



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano in 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

SEZIONE D) CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

L'assicurazione prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza

D1) RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Ferme le esclusioni di cui all' art. C4). di polizza – Rischi esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:

- a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

D2) Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *danni* non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38

INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni:

Malattie professionali:

I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali .

Novero dei terzi:



Agli effetti della garanzia RCT della *polizza*, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'*Assicurato*.

Per prestatori di lavoro si intendono:

I lavoratori alle dirette dipendenze dell'*Assicurato* soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.

I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n° 38

I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

Per retribuzioni lorde si intendono:

tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.

D3) Rivalsa INPS

Tanto l'*Assicurazione* R.C.T. quanto l'*Assicurazione* R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

D4) Committenza auto

La *Società* risponde delle somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di *danni*, sia per lesioni a persone sia per *danni* a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'*Assicurato* o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

Art. D5) - Denuncia dei sinistri.

La denuncia di ciascun sinistro deve essere fatta per iscritto entro 7 (sette) *Giorni* e deve contenere la narrativa del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di tardiva comunicazione resterà a carico dell'*Assicurato* ogni maggior onere sofferto dalla *Compagnia*, derivante dal ritardo.

L'*Assicurato* è inoltre tenuto a rendere, a richiesta della *Compagnia*, tutte le informazioni e l'assistenza del caso, precisandosi comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento.

Art. D6) - Diritti ed obblighi delle Parti in caso di sinistro.

Senza il previo consenso scritto della *Compagnia*, l'*Assicurato* non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo.

La *Compagnia* ha facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'*Assicurato*; questi tuttavia non è tenuto a resistere ad un'azione legale, se non previo accordo con la *Compagnia*. La *Compagnia*, se espressamente richiesta dall'*Assicurato*, è obbligata alla gestione della vertenza, sia in campo stragiudiziale, che in ogni grado di giudizio, anche penale, fino ad esaurimento dello stesso, anche in caso di transazione avvenuta durante il medesimo.

Senza il previo consenso dell'*Assicurato*, la *Compagnia* non può pagare risarcimenti a terzi.

Qualora però l'*Assicurato* opponesse rifiuto ad una transazione raccomandata dalla *Compagnia*, preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la *Compagnia* sarà tenuta a versare all'*Assicurato* solo l'ammontare per il quale riteneva di transare, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso, fino alla data in cui l'*Assicurato* ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di indennizzo fissato in Specifica.

A tale scopo la *Compagnia* verserà la somma all'*Assicurato*, previa sottoscrizione di quietanza liberatoria.



Letto, confermato e sottoscritto, li

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

AIG Europe Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvarne espressamente:

- a) le disposizioni dei sotto richiamati articoli delle Condizioni Generali:
 - art.A3) Casi di cessazione dell'assicurazione;
 - art.A4) Coesistenza di altre assicurazioni;
 - art.A9) Estensione territoriale – Norme di Legge – Interpretazione del contratto;
- b) le disposizioni dei sotto richiamati articoli delle Condizioni della Convenzione
 - art.B2) Certificati – loro decorrenza e durata;
 - art B3) Inizio e termine della garanzia;
 - art.B7) Recesso in caso di sinistro;
 - art.B10) Durata della convenzione e proroga;
- c) le disposizioni dei sotto richiamati articoli delle Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Professionale:
 - art.C4) Esclusioni;
 - art.C5) Denuncia dei sinistri;
 - art.C6) Obblighi delle Parti in caso di denuncia di danno – arbitrato;
 - art.C8) Vincolo di solidarietà;
- d) le disposizioni dei sotto richiamati articoli delle Condizioni Particolari della Responsabilità Civile Generale:
 - art.D6) Denuncia dei sinistri;
 - art.D7) Diritti ed obblighi delle Parti in caso di sinistro.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

AIG Europe Limited

Rappresentanza Generale per l'Italia



AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano in 1999051

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260

Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479

Premio annuo

Il premio, per ciascun Certificato di Assicurazione, sarà pagabile annualmente e verrà calcolato in funzione del limite di indennizzo scelto da ciascun Assicurato, in relazione a quanto indicato nelle tabelle semprechè gli introiti complessivi per ogni singolo assicurando non siano superiori a € 1.000.000,00 nell'anno precedente l'adesione:

<i>AVVOCATI ASSOCIATI ALLA CONTRAENTE</i>	
Fatturato da 0 a € 500.000,00	
MASSIMALE PRESCELTO:	€ 1.000.000,00
Premio Base:	€ 2.000.000,00
Garanzia Aggiuntiva A):	€ 1.216,00
(Art. C3 – Funzioni Pubbliche)	€ 194,75
Garanzia Aggiuntiva B):	€ 480,00
(Art. C3 – Attività di Sindaco)	€ 527,25
Garanzia Aggiuntiva C):	€ 480,00
(Art. C3 – Attività Fiscale, Tributaria e di Revisione)	€ 527,25
Fatturato da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	
MASSIMALE PRESCELTO:	€ 2.000.000,00
Premio Base:	€ 1.330,00
Garanzia Aggiuntiva A):	€ 205,00
(Art. C3 – Funzioni Pubbliche)	€ 631,75
Garanzia Aggiuntiva B):	€ 565,00
(Art. C3 – Attività di Sindaco)	€ 631,75
Garanzia Aggiuntiva C):	€ 565,00
(Art. C3 – Attività Fiscale, Tributaria e di Revisione)	€ 565,00

AVVOCATI NON ASSOCIATI ALLA CONTRAENTE

Fatturato da 0 a € 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00
MASSIMALE PRESCELTO:			
Premio Base:	€ 920,00	€ 1.230,00	€ 1.463,00
Garanzia Aggiuntiva A): (Art. C3 – Funzioni Pubbliche)	€ 155,00	€ 205,00	€ 242,25
Garanzia Aggiuntiva B): (Art. C3 – Attività di Sindaco)	€ 430,00	€ 585,00	€ 684,00
Garanzia Aggiuntiva C): (Art. C3 – Attività Fiscale, Tributaria e di Revisione)	€ 430,00	€ 585,00	€ 684,00
Fatturato da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00
MASSIMALE PRESCELTO:			
Premio Base:	€ 1.130,00	€ 1.540,00	€ 1.852,50
Garanzia Aggiuntiva A): (Art. C3 – Funzioni Pubbliche)	€ 185,00	€ 235,00	€ 266,00
Garanzia Aggiuntiva B): (Art. C3 – Attività di Sindaco)	€ 460,00	€ 615,00	€ 731,50
Garanzia Aggiuntiva C): (Art. C3 – Attività Fiscale, Tributaria e di Revisione)	€ 460,00	€ 615,00	€ 731,50

I premi sopra esposti comprendono accessori ed imposte (nell'attuale misura del 22,25%).

In applicazione dell'art.A4), i premi sopra esposti potranno essere ridotti, a richiesta di ciascun *Assicurato*, in relazione all'eventuale esistenza di altra polizza di assicurazione.

La percentuale di sconto verrà determinata dalla *Compagnia*, in funzione del massimale e delle garanzie prestate dalla polizza stessa.

Gli Avvocati aderenti alla convenzione, sia che siano associati o meno alla *Contraente*, con fatturato inferiore a € 50.000,00 possono acquistare la sola opzione di massimale di € 1.000.000,00 con uno sconto del 20% sul premio indicato nelle tabelle di cui sopra.

Opzione estensione vincolo di solidarietà: in caso di richiesta specifica dell'assicurato, verrà applicato un aggravio premio come segue:
+ 10%
+ 20% se la polizza prevede estensione alla garanzia aggiuntiva B) attività di sindaco

Gli Avvocati in esercizio da non più di tre anni di anzianità potranno usufruire della seguente tariffa scontata:

- a) Massimale: € 500.000,00;
- b) Franchigia: scoperto 10% minimo € 500,00 and massimo € 5.000,00
- c) Premio base a seconda se associato o meno alla contraente con la seguente scontistica:
 - Sconto 60% se iscritto da meno di 1 anno all'albo avvocati
 - Sconto 50% se iscritto da meno di 2 anni all'albo avvocati
 - Sconto 20% se iscritto da meno di 3 anni all'albo avvocati
 - Sconto 20% se iscritto da più di 3 anni all'albo avvocati ma con fatturato inferiore a € 50.000,00
- d) Aumento per la garanzia aggiuntiva A): +15%
- e) Aumento per le garanzie aggiuntive B) e C); +50% per ciascuna garanzia.

Per i professionisti che si avvalgono della tariffa agevolata sopra esposta, a parziale modifica dell'Art. B3) – **Inizio e termine della garanzia**, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di efficacia del contratto e relative ad omissioni od errori commessi dopo la data di iscrizione all'albo.